PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI

Art. 1

Indennità di sistemazione ed ospitalità temporanea

Ai profughi ed ai connazionali costretti a rimpatriare in conseguenza di situazioni generali di carattere eccezionale da Paesi esteri, per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessita' ai sensi dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, spetta, all'atto del rientro in Patria, un'indennita' di sistemazione di lire 500.000 pro-capite. Ai connazionali rimpatriati dalla Libia dal 1 settembre 1969 tale indennita' compete dalla data del rimpatrio. L'indennita' e' corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione e' avvenuto il rimpatrio. Ai profughi ed ai connazionali rimpatriati che all'atto del rimpatrio ne facciano richiesta e' consentita l'ospitalita' gratuita in alberghi o pensioni, comprensiva dell'alloggio e del vitto, nel comune ove ritengano di fissare il proprio domicilio, per la durata massima di trenta giorni. Al termine dei trenta giorni spetta ai predetti la indennita' di sistemazione prevista dal primo comma, che viene liquidata dalla prefettura del luogo di ospitalita' contemporaneamente al pagamento delle spese di soggiorno in albergo o pensione. Per coloro che, entro il predetto termine, non hanno potuto trovare sistemazione autonoma, e' consentito in via eccezionale, un ulteriore periodo di ospitalita' gratuita di quindici giorni. Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la coesistente sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso gli uffici doganali del porto di sbarco o presso gli uffici postali centrali e periferici, anche siti in capoluoghi di provincia a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni. (3)

Versione in vigore dal 25 agosto 1971, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1970

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) La L. 25 luglio 1971, n.568 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "La prefettura di Roma e' autorizzata a provvedere al pagamento delle spese per vitto ed alloggio consumate in alberghi e pensioni della provincia di Roma a tutto il 31 marzo 1971 dai profughi ed assimilati in eccedenza al periodo massimo di ospitalita' previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, modificato dall'articolo unico della legge 19 ottobre 1970, n. 744".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-cittadini-italiani-rimpatriati-dalla-libia/art-1-indennita-di-sistemazione-ed-ospitalita-temporanea/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it